



**Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie**

Agli Ambiti territoriali sociali

E, p.c.

ANCI – Settore welfare
welfare@anci.it

Istituto nazionale della previdenza sociale
DC Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità
dc.inclusioneefamiglia@postacert.inps.gov.it

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie
SEDE

CdG: MA 41.01.0

Oggetto: Procedura di rinnovo per l'accesso all'Assegno di inclusione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023. Prime istruzioni operative.

Com'è noto, l'Assegno di inclusione (ADI) è erogato mensilmente, a seguito della prima domanda, per un periodo continuativo non superiore a 18 mensilità, cui possono seguire rinnovi per ulteriori periodi di 12 mesi. Attualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, tra un periodo e il successivo rinnovo "è sempre prevista la sospensione di un mese".

A questo proposito, al fine di accompagnare la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, d'intesa con i competenti uffici dell'INPS si forniscono le seguenti indicazioni.

A) Domanda sul portale INPS e Patto di attivazione digitale del nucleo (PAD) sottoscritto

Per accedere nuovamente al beneficio, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova domanda sul portale INPS (eventualmente avvalendosi del supporto di CAF e Patronati) e dovrà avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto.

I nuclei che hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 ed hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, visualizzeranno la loro domanda in stato "terminata", con la possibilità di poter presentare una nuova istanza dal 1° luglio 2025.

Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025 è accolta e il PAD nucleo è sottoscritto, il beneficio decorrerà dal mese di agosto 2025, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire successivamente, con l'erogazione di eventuali arretrati.

Come specificato dall'INPS nel [Messaggio numero 2052 del 27-06-2025](#), sono state previste alcune semplificazioni per quanto concerne la sottoscrizione del PAD nucleo.

Infatti, i nuclei che risultano invariati, al netto di nascite o decessi e a prescindere da quale componente del nucleo presenti la domanda, non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo sulla piattaforma SIISL. L'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati in sede di presentazione della precedente domanda continueranno infatti a rimanere validi. La decorrenza del PAD per questi nuclei coinciderà con la data di presentazione della domanda di rinnovo. I tempi di decorrenza partiranno ugualmente dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, anche per quei nuclei invariati che dovessero sottoscrivere un nuovo PAD nucleo, che andrà ad aggiornare il precedente.

Si precisa che qualora i dati di contatto siano differenti rispetto a quelli associati alla precedente domanda, il richiedente dovrà aggiornarli sia nella propria domanda (se non già registrati presso l'INPS) che nell'apposita sezione del SIISL.

I nuclei variati, invece, dovranno iscriversi al SIISL e sottoscrivere un PAD riferito al nuovo nucleo. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio per questi nuclei decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

Tali indicazioni restano valide anche per le domande di rinnovo presentate nei mesi successivi.

B) Incontro con i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo

I nuclei familiari, una volta accolta la domanda, hanno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo (che, come detto, per i nuclei invariati coincide con la data di presentazione della domanda di rinnovo) per presentarsi ai servizi sociali. Sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali anche i nuclei che nel corso della prima erogazione erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione a seguito della valutazione multidimensionale.

L'incontro potrà rappresentare l'occasione per riesaminare ed eventualmente validare sia la valutazione multidimensionale che il PaIS precedentemente definiti. Questi saranno visualizzabili sulla piattaforma GePI e automaticamente collegati alla nuova domanda ADI.

Con riferimento ai nuclei composti esclusivamente da componenti esonerati dagli obblighi di attivazione, il *case manager*, nell'ambito della propria autonomia professionale e qualora sia a conoscenza di oggettivi impedimenti che possono compromettere o rendere più difficoltosa la mobilità del nucleo, può individuare una modalità alternativa in grado di assicurare ugualmente l'incontro evitando lo spostamento per recarsi presso i servizi sociali (ad esempio, realizzando incontri con collegamento da remoto oppure attraverso visite domiciliari), validando comunque su GePI l'avvenuto incontro per evitare la sospensione della misura.

Per i nuclei che durante il precedente periodo di fruizione dell'ADI avevano obblighi di partecipazione agli incontri di monitoraggio, qualora i servizi sociali avessero già calendarizzato per il nucleo un incontro di monitoraggio prima della scadenza dei 120 giorni, la registrazione di tale incontro avrà validità anche ai fini dell'obbligo di presentazione previsto per i rinnovi.

C) Certificazione della condizione di svantaggio

In sede di presentazione della domanda di rinnovo, qualora nella precedente domanda ADI sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione ad uno o più componenti del nucleo familiare, il richiedente deve riportare nuovamente gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio ed i dati

relativi all'inserimento nel programma di cura e assistenza nella sezione apposita della domanda, a condizione che:

- a. tale condizione non abbia subito modifiche;
- b. la certificazione, a suo tempo rilasciata, sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Diversamente, qualora la certificazione o il programma di cura e assistenza siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato dovrà essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione attestante l'inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi dovranno essere riportati nella domanda per il rinnovo.

A questo proposito, l'INPS precisa che, già in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle amministrazioni competenti e comunicate tramite modello ADI-Com esteso dall'utente entro la data di scadenza, determinano l'esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda di ADI. Per tale motivo, l'Istituto di previdenza ne consiglia la comunicazione almeno con due mesi di anticipo. Analogamente, una domanda di rinnovo che riportasse gli estremi di una certificazione scaduta non potrebbe proseguire il suo iter.

Si fa presente, inoltre che, nel caso in cui nella precedente domanda fossero stati riportati gli estremi di certificazioni senza l'indicazione della data di scadenza, perché non presente, la validità delle stesse non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della prima domanda e deve essere acquisita una nuova verifica da parte degli enti certificatori della prosecuzione della condizione di svantaggio e di inserimento nel programma di cura e assistenza.

D) Possibile impatto dei rinnovi sull'organizzazione dei servizi sociali a livello territoriale

Per quanto riguarda il possibile impatto dei rinnovi sull'organizzazione dei servizi, sulla base dei dati in possesso di questa Direzione Generale, è ragionevole prevedere che il flusso maggiore di richieste di rinnovo riguarderà i mesi di luglio e settembre 2025. Infatti, nel mese di luglio dovrebbero aver presentato domanda di rinnovo, avendo percepito il mese precedente la diciottesima (e ultima) erogazione, complessivamente circa 355mila nuclei familiari, che dovrebbero ridursi a meno di 72 mila nel mese di settembre per poi scendere a circa 35mila nel mese di ottobre.¹

Per le domande presentate a luglio (con PAD già sottoscritto), l'incontro con i servizi sociali dovrà avvenire al più tardi entro 120 giorni, cioè entro il mese di novembre 2025, per evitare la sospensione del beneficio. Tuttavia, in caso di mancato incontro con i servizi entro tale termine, l'INPS sospenderà il pagamento del beneficio dal mese successivo, ovvero dall'erogazione di dicembre. La sospensione potrà essere annullata in caso di segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo a quello della sospensione della misura (in questo caso il mese di dicembre).

A titolo esemplificativo, si riportano due possibili esempi di casi concreti:

Esempio 1: i 120 giorni scadono il 9 novembre. Qualora, a tale data, non risulti avvenuto l'incontro, è prevista la sospensione del pagamento del mese di dicembre; in caso di registrazione di avvenuto incontro

¹ Le domande di rinnovo solo marginalmente potranno riguardare il mese di agosto. Infatti, in fase di prima applicazione, le domande presentate a gennaio 2024, con PAD sottoscritto, hanno avuto decorrenza il mese di gennaio, anziché, come ordinariamente previsto, il mese successivo a quello di presentazione della domanda e sottoscrizione del PAD. Potranno pertanto presentare domanda di rinnovo (avendo percepito la diciottesima erogazione nel mese precedente) a luglio anziché agosto. Da febbraio 2024, si è andati a regime e la decorrenza è stata il mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD; quindi, per PAD sottoscritto a febbraio la decorrenza del beneficio è stata dal mese di marzo, da cui consegue che la presentazione delle domande di rinnovo sia attesa per settembre 2025.

comunicata ad INPS tramite piattaforma entro il 20 dicembre, il pagamento di dicembre avviene regolarmente.

Esempio 2: i 120 giorni scadono il 9 novembre. Qualora, a tale data, non risulti avvenuto l'incontro è prevista la sospensione del pagamento del mese di dicembre; in caso di registrazione di avvenuto incontro comunicata ad INPS tramite piattaforma il 23 dicembre, si applica la sospensione del pagamento del mese di dicembre.

Infine, si segnala che anche per le domande di rinnovo rimane confermata la clausola di salvaguardia prevista dalla [circolare INPS n. 105/2023](#) (al paragrafo 8.3), in base alla quale in caso di conclusione delle verifiche istruttorie ed accoglimento della domanda in prossimità dello spirare dei richiamati 120 giorni, è comunque prevista l'erogazione delle prime tre mensilità del beneficio spettanti.

Ad ogni buon fine, è utile ricordare che tutti gli aggiornamenti relativi ai rinnovi dell'ADI sono pubblicati nella sezione dedicata del portale ADI operatori e nelle pagine specifiche del cd. "percorso del cittadino", disponibile sempre sul sito ADI operatori.

E) Funzioni rilevanti per i rinnovi sulla piattaforma GePI E sulla piattaforma SIISL

Sono in fase di rilascio sulla piattaforma GePI alcune nuove funzionalità per permettere ai *case manager* di individuare facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

Le nuove funzionalità prevedono, tra le altre:

1. Un'icona contrassegnata dalla lettera "R" per individuare i casi la cui ultima domanda è una domanda di rinnovo;
2. Un filtro per ricercare le domande di rinnovo;
3. La possibilità di visualizzare le domande contenute in un caso (relative ad un dato nucleo familiare), con l'indicazione di quali sono domande di rinnovo;
4. La generazione di diverse notifiche qualora, in fase di domanda di rinnovo, siano variate le condizioni del nucleo, secondo le casistiche qui di seguito elencate:
 - a. Modifica da parte di INPS delle condizioni di un componente del nucleo (disabilità, carichi di cura, beneficio di pensione diretta, condizione di svantaggio, o responsabilità genitoriale)
 - b. Modifica della condizione di "Tenuto agli obblighi lavorativi", sia nei casi in cui un componente precedentemente tenuto agli obblighi lavorativi ne venga esonerato, sia nei casi in cui il beneficiario precedentemente esonerato dagli obblighi lavorativi risulti ora tenuto agli obblighi. In questa seconda fattispecie, il *case manager* è tenuto ad intervenire sulla condizione di attivabilità lavorativa
 - c. Cambio della condizione di "Beneficiario SFL"
 - d. Cambio della condizione di "In carico allo stato"
 - e. Decesso di un componente del nucleo
 - f. Nascita di un nuovo componente del nucleo
 - g. Assegnazione dei carichi di cura per un nucleo che in precedenza non li aveva, con conseguente possibilità di modificare l'assegnazione d'ufficio fatta da INPS
 - h. Rimozione dei carichi di cura, con conseguente impossibilità di modificare il dato sui carichi di cura

Tutti gli aggiornamenti, una volta operativi, saranno comunicati come di consueto in piattaforma nella sezione "[Nuovi Aggiornamenti GePI](#)".

Anche sulla piattaforma SIISL sono state introdotte due nuove funzionalità, che consentono agli assistenti sociali già abilitati sulla piattaforma GePI (*case manager*) di accedere a informazioni utili per poter accompagnare i cittadini nell'accesso e nel mantenimento dell'Assegno di inclusione, anche in fase di domanda di rinnovo.

Tramite queste nuove funzioni, infatti, i *case manager* possono consultare il dettaglio delle domande ADI (dati della domanda e del PAD nucleo, dettagli anagrafici e informazioni di contatto) e visualizzare sul SIISL l'area personale dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari loro assegnati (cosiddetta "impersonificazione"), così da poterli supportare più agevolmente in ogni fase della domanda e del percorso di inclusione sociale e lavorativa. Si ricorda che il *case manager* potrà visualizzare le informazioni sulla piattaforma SIISL ma non potrà effettuare modifiche operative per conto del cittadino. La nuova funzionalità è dettagliata nel [Manuale utente case manager](#).

Con l'occasione, è utile ricordare che il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025 ha previsto all'articolo 10-ter l'erogazione, in via eccezionale per il 2025, di **un contributo straordinario aggiuntivo** riconosciuto ai nuclei beneficiari dell'ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. Il contributo straordinario, finalizzato a garantire continuità nell'erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, è quantificato in un importo pari alla prima mensilità di rinnovo e comunque non superiore all'importo di euro 500. L'articolo 10-ter prevede, al comma 2, che il contributo straordinario, ove riconosciuto, è erogato al beneficiario con la prima mensilità di rinnovo dell'ADI e comunque entro il mese di dicembre.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale

Romolo de Camillis



Firmato
digitalmente da DE
CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Siglato
La Dirigente
Cristina Berliri

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.